



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

Ordinanza n. 4 del 15/02/2021

Oggetto: PAIR - Provvedimenti finalizzati a ridurre l'inquinamento atmosferico 2020-2021.

IL SINDACO

Vista la propria Ordinanza n. 45 del 01/10/2020, avente ad oggetto "Provvedimenti finalizzati a ridurre l'inquinamento atmosferico 2020-2021";

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici per l'ambiente e per la salute pubblica rilevati nell'ambito territoriale dell'area di Modena sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi primari di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visto il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017, con il quale la Regione Emilia Romagna, disponendo limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi, si pone l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire, entro il 2020, il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea;

Visti i contenuti del *Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 5 giugno 2017 n. 795 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna del 25/09/2017 n. 1412 *Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di Bacino Padano 2017*, con la quale la Regione Emilia-Romagna, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, in attuazione dell'articolo 2, comma 1), lettere g), h), o) e p) dell'Accordo di Bacino Padano sottoscritto il 25/07/2017;

Viste:

- la Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 *Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali*, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato diverse disposizioni sulla qualità dell'aria;
- LR 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che, all'art. 14, prevede che la Regione persegue l'esercizio unitario e coerente delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle materie di inquinamento atmosferico, anche attraverso ARPAE;



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

- DGR 2 novembre 2020, n. 1523 che:
 - al punto 1 del dispositivo proroga le disposizioni del PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
 - al punto 3 del dispositivo, stabilisce che le previsioni di cui all'art. 22 comma 1, lett. a) delle NTA del PAIR trovino attuazione dal 1° gennaio 2021;

Vista inoltre la sentenza del 10 novembre 2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Rilevato che:

- con la sentenza citata la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento tuttora in corso;
- con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23 in combinato disposto con l'allegato XV parte A della direttiva per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

Vista la DGR 13 gennaio 2021, n. 33 avente ad oggetto: "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria", adottata al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea;

Dato atto:

- che i parametri più critici per l'ambiente e per la salute pubblica rilevati nell'ambito territoriale dell'area di Modena sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOx) e l'ozono (O3);
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini (PM10 e PM2,5) siano tra le cause dirette del tumore al polmone;
- che nel 2020, nonostante sia stato rispettato il limite annuale per le PM10, pari a 40 µg/m³ come media annua, e nonostante il loro trend storico dell'inquinante sia in miglioramento, le centraline posizionate nell'ambito territoriale dell'area di Modena hanno registrato il superamento del limite giornaliero per le PM10, pari a 50µg/m³, per più dei 35 giorni/anno consentiti;
- che obiettivi primari di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Rilevato che il Comune di Soliera, alla data del 31/12/2018, contava 15.646 abitanti;

Ritenuto che, stante le condizioni suddette, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica, sia necessario e opportuno:

- adottare i provvedimenti previsti, dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e dal punto 1 della citata DGR 1412/17, per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e situati a quota altimetrica inferiore ai 300 m;
- potenziare le misure emergenziali previste con misure più restrittive in materia di combustione delle biomasse negli impianti di riscaldamento e di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all'art. 185 c. 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale* e ss.mm.ii.;



COMUNE DI SOLIERA

PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

Richiamate le seguenti disposizioni:

- Legge 23.12.1978, n. 833 - *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale* - Art. 13;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - *T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* e ss.mm.ii. - Art. 50;
- Legge 24.11.1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - *Norme in materia ambientale* e ss.mm.ii. - Art. 182 c. 6 bis e Art. 185, c. 1 lett. f);
- D.Lgs 13/08/2010, n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- DPR 16/04/2013, n. 74 - *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.....*
- DM 7 novembre 2017 n. 186 - *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*;
- Circolare della Regione Emilia Romagna PG 458251 del 22/06/2018 - *Chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva - art. 24, comma 1, lettera a), del PAIR 2020.*

REVOCA

con decorrenza immediata dalla data odierna la propria Ordinanza n. 45 del 01/10/2020, avente ad oggetto "Provvedimenti finalizzati a ridurre l'inquinamento atmosferico 2020-2021"

ORDINA

1. Dal **15/02/2021 al 30/04/2021, in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide** (legna, pellet, cippato, altro):
 - nei generatori di calore di cui all'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle*, così come specificata nell'Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato;
 - nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.Nei generatori di calore funzionanti a *pellet* per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 3 stelle), è **fatto comunque obbligo di utilizzare pellet che sia stato certificato**, da un Organismo di certificazione accreditato, **conforme alla Classe A1** della norma UNI EN ISO 17855-2 2014.
2. Dal **15/02/2021 al 30/04/2021, in tutto il territorio comunale**, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile n. 152, è vietato l'abbruciamento dei residui vegetali, fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
3. Qualora nei giorni di controllo definiti dalla Regione Emilia Romagna (lunedì, mercoledì e venerdì, a far data dal 16/02/2021), il bollettino emesso da ARPAE indichi, con un bollino rosso, che nell'ambito territoriale della Provincia di Modena devono essere attivate le misure emergenziali, **entrano automaticamente in vigore le misure emergenziali di seguito indicate**:
 - **in tutto il territorio comunale, è vietata ogni combustione all'aperto di qualsiasi materiale o tipologia** (es. bruciature di sfalci, falò, barbecue, ecc.);



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

- **in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, anche in presenza di eventuali deroghe regionali.** Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.
4. A partire dal **15 febbraio 2021 in tutto il territorio comunale è vietato installare generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide** (rif. DM 186/17 - art. 1 comma 3), **dotati di classe di qualità inferiore alle 4 stelle** (rif. DM 186/17 - Allegato 1, punto 1, Tabella 1).
 5. Dal **15/02/2021**, in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, **in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), è vietato installare impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio** (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), **in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari** (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), **in vani e locali tecnici; è inoltre vietato utilizzare gli impianti eventualmente esistenti;** per la corretta applicazione della disposizione si fa riferimento ai chiarimenti forniti dalla Regione Emilia-Romagna con circolare PG 458251 del 22/06/2018.
 6. Le misure emergenziali si attivano in esito alla pubblicazione dei bollettini periodici emanati da ARPAE il lunedì, mercoledì e venerdì consultabili al link <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali>
 7. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 - Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii. . Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti: ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
 8. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Municipale di cui all'art. 12 D.Lgs 30.04.1992, n. 285 - Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii., ai quali si dispone che il presente atto sia trasmesso per quanto di competenza.
 9. L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

SI RISERVA

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge.

INFORMA

che contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.



IL SINDACO

Dott. Roberto Solomita